

ORDINANZA 29 marzo 2004.

Non idoneità alla donazione di sangue di coloro che hanno soggiornato nel Regno Unito.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107, concernente la disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed i suoi componenti;

Visto il decreto del Ministero della sanità 26 gennaio 2001, recante «Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue ed emocomponenti» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2001;

Considerata la situazione di potenziale pericolo per la salute pubblica, determinatasi nei Paesi dell'Unione europea in relazione ai casi di encefalopatia spongiforme bovina;

Considerato che, nonostante sia stata accertata alcuna diretta correlazione fra donazione di sangue ed infezione da agenti infettanti connessi alla nuova variante di malattia di Creutzfeldt-Jakob (MCJ), è ritenuta possibile la trasmissione di variante di Creutzfeldt Jakob attraverso la trasfusione del sangue, per cui in alcuni Paesi dell'Unione europea sono state adottate, in via prudenziale, iniziative volte ad escludere dalla donazione di sangue ed emocomponenti coloro che negli anni del 1980 al 1996 hanno soggiornato nel Regno Unito per un periodo di tempo superiore a sei mesi, anche non consecutivi;

Sentita la Commissione nazionale per il servizio trasfusionale nella riunione dell'11 febbraio 2004;

Ritenuta l'opportunità di dichiarare, in via meramente cautelativa ed in attesa delle decisioni che assumeranno in materia gli Organi dell'Unione europea, non idonei alla donazione di sangue o di emocomponenti coloro che hanno soggiornato, negli anni dal 1980 al 1996, nel Regno Unito per un periodo di tempo di oltre sei mesi, anche non consecutivi;

Ordina:

Art. 1.

1. Coloro che negli anni dal 1980 al 1996 hanno soggiornato nel Regno Unito, per un periodo di tempo di oltre sei mesi, anche non consecutivi, sono da considerare non idonei alla donazione di sangue o di emocomponenti, ai sensi degli articoli 6 e 9, del decreto ministeriale 26 gennaio 2001, recante «Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue ed emocomponenti» e successive modificazioni.

2. Sono altresì esclusi dalla donazione coloro che sono stati sottoposti a trasfusione allogenica di sangue o di emocomponenti nel Regno Unito dal 1980.

3. La presente ordinanza sostituisce a tutti gli effetti la precedente del 22 novembre 2000, da ritenersi pertanto abrogata, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2004

Il Ministro: SIRCHIA

*Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona
e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 340*

04A04589

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 aprile 2004.

Approvazione della graduatoria dei progetti presentati dai Comuni per la concessione dei mutui a tasso agevolato ai sensi dell'art. 50, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Visto l'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, già Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Fondo per l'occupazione;

Visto l'art. 50, comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che prevede la possibilità che la Cassa depositi e prestiti conceda ai comuni, per l'anno 2003, mutui a tasso agevolato per facilitare la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, con l'onere del differenziale tra tasso ordinario e tasso agevolato a carico del Fondo per l'occupazione, complessivamente non superiore a 5,16 milioni di euro;

Visto il decreto 7 gennaio 1998 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ora Ministro dell'economia e delle finanze e successive modificazioni relativo alle disposizioni inerenti alla concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti;

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, che stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano fissati